REGOLAMENTO (CEE) N. 3801/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

relativo alla classificaone di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3800/92 [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento succitato, è opportuno adottare talune disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90 della Commissione [3], per un periodo di tre mesi dal titolare, se quest'ultimo ha concluso un contratto quale indicato al paragrafo 3, lettera a) o b) dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1715/90 della Commissione [4];

considerando che il presente regolamento riguarda anche i prodotti ripresi nel regolamento (CEE) n. 1074/80 della Commissione [5]; che è dunque opportuno abrogare tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90, per un periodo di tre mesi dal titolare, se quest'ultimo ha concluso un contratto quale indicato al paragrafo 3, lettera a) o b) dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1715/90.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1074/80 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

Per la Commissione

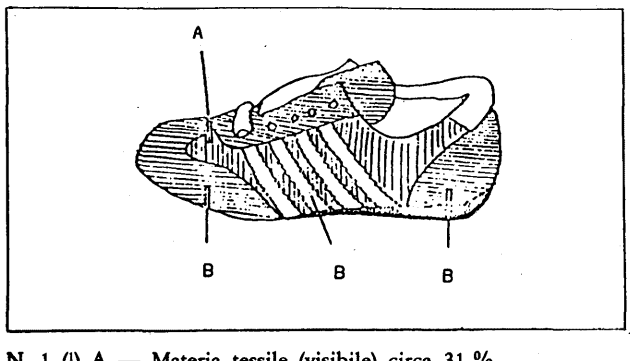
Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

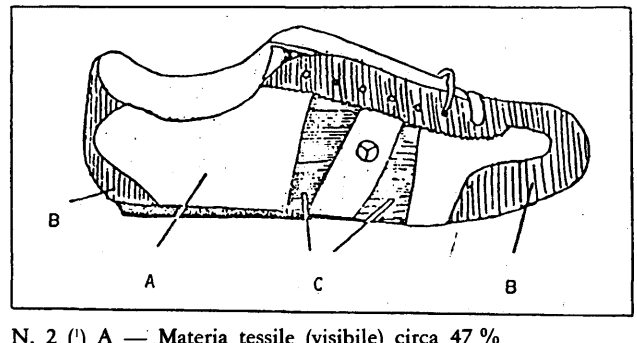
[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.
[3] GU n. L 365 del 28. 12. 1990, pag. 17.
[4] GU n. L 160 del 26. 6. 1990, pag. 1.
[5] GU n. L 113 dell'1. 5. 1980, pag. 54.

ALLEGATO

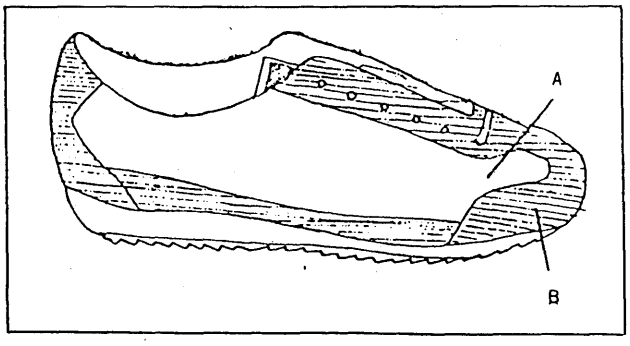
Descrizione della merce	Classifica codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Calzature da allenamento con suole esterne di gomma o di materia plastica a intagli spessi e con tomaie di materia tessile sulle quali sono cuciti esternamente, secondo diverse combinazioni, delle strisce o dei pezzi di cuoio e/o di materia plastica che coprono sino al 70 % circa della superficie (vedere le riproduzioni numeri da 1 a 6)	6404 11 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, dalla nota 3, dalla nota 4 a) e dalla nota complementare 1 del capitolo 64, nonché dal testo dei codici NC 6404 e 6404 11 00 Infatti, dopo la rimozione dei pezzi di cuoio e/o di materia tessile ricoperta di materia plastica, che sono tutti considerati come dei rinforzi, la superficie di rivestimento esterna della tomaia è interamente costituita di materia tessile
2. Calzature da allenamento con suole esterne di gomma e suole interne di cm 27 circa di lunghezza, con tomaie di materia plastica sulle quali sono cuciti esternamente delle strisce o dei pezzi di cuoio che coprono il 40 % circa della superficie	6402 99 93	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, dalla nota 4 a) e dalla nota complementare 1 del captiolo 64, nonché dal testo dei codici NC 6402, 6402 99 e 6402 99 93
3. Calzature da allenamento con suole esterne di materia plastica e con tomaie di materia tessile sulle quali sono cuciti, in diversi punti, dei pezzi di cuoio naturale (65 %) e di materia plastica (18 %) (vedere la riproduzione numero 7)	6404 11 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, dalla nota 3, dalla nota 4 a) e dalla nota complementare 1 del capitolo 64, nonché dal testo dei codici NC 6404 e 6404 11 00 Infatti, dopo la rimozione dei pezzi di cuoio e di materia plastica, che sono tutti considerati come dei rinforzi, la superficie di rivestimento esterna della tomaia è interamente costituita di materia tessile
4. Calzature da allenamento che ricoprono la caviglia, con suole esterne di gomma a intagli spessi e con tomaie di materia plastica (79 %) e di cuoio (21 %) che coprono completamente il supporto interno di materia tessile che costituisce la fodera sulla quale il cuoio e la materia plastica sono cuciti (vedere la riproduzione numero 8)	6402 91 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, dalla nota 3, dalla nota 4 a) e dalla nota complementare 1 del capitolo 64, nonché dal testo dei codici NC 6402, 6402 91 e 6402 91 90
5. Calzature da allenamento che ricoprono la caviglia, con suole esterne di gomma a intagli spessi con suole interne di lunghezza uguale o superiore 24 cm e con tomaie di cuoio (84 %) e di materia plastica (16 %) che coprono completamente il supporto interno di materia tessile che, da solo, non potrebbe costituire la parte esterna della tomaia. Il cuoio e la materia plastica sono cuciti sul supporto (vedere la riproduzione numero 9)	6403 91 13	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, dalla nota 3, dalla nota 4 a) e dalla nota complementare 1 del capitolo 64, nonché dal testo dei codici NC 6403, 6403 91 e 6403 91 13
6. Calzature per la marcia o la montagna che ricoprono la caviglia, con suole esterne di gomma a grossi rilievi e con tomaie di materia tessile sulle quali sono cuciti dei pezzi di cuoio che coprono l'80 % circa della superficie (vedere la riproduzione numero 10)	6404 19 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, dalla nota 4 a) e dalla nota complementare 1 del capitolo 64, nonché dal testo dei codici NC 6404, 6404 19 e 6404 19 90 Infatti, dopo la rimozione dei pezzi di cuoio, che sono tutti da considerare come dei rinforzi, la superficie di rivestimento esterna della tomaia è interamente costituita da materia tessile



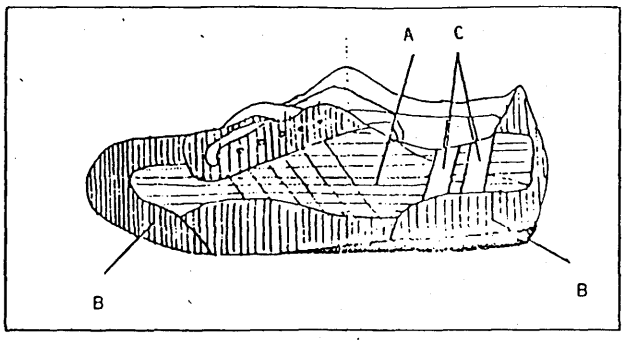
N. 1 (1) A — Materia tessile (visibile) circa 31 %
B — Cuoio circa 69 %



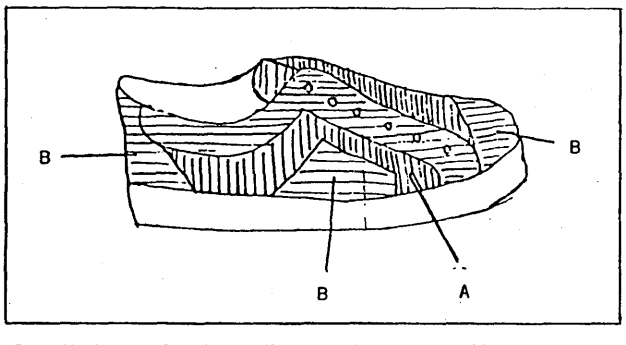
N. 2 (1) A — Materia tessile (visibile) circa 47 %
B — Cuoio circa 37 %
C — Materia tessile ricoperta di plastica circa 16 %



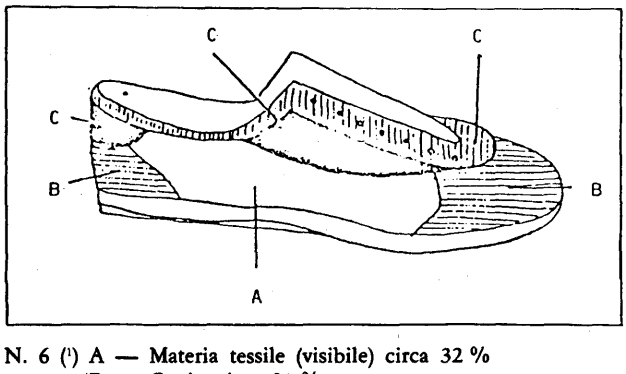
N. 3 (1) A — Materia tessile (visibile) circa 43 %
B — Cuoio circa 57 %



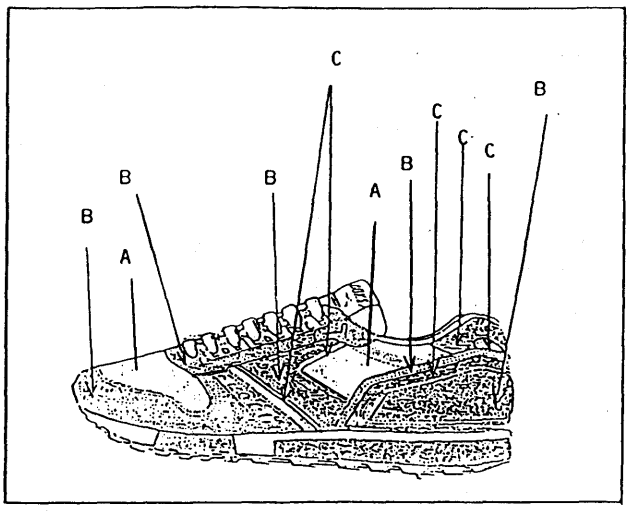
N. 4 (1) A — Materia tessile (visibile) circa 32 %
B — Cuoio circa 65 %
C — Materia tessile ricoperta di cuoio circa 3 %



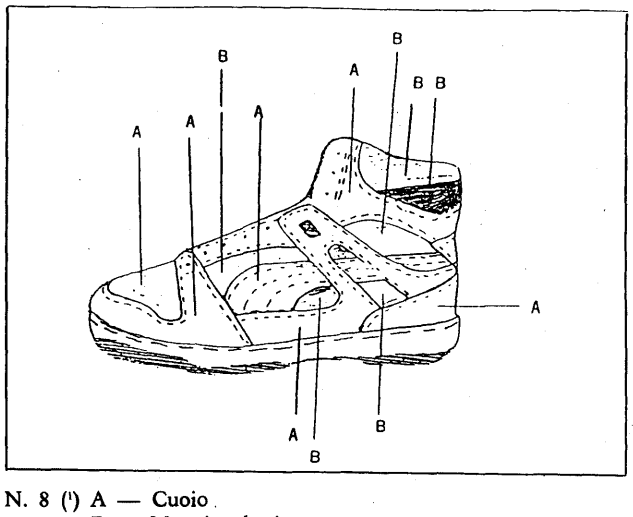
N. 5 (1) A — Materia tessile (visibile) circa 30 %
B — Cuoio circa 70 %



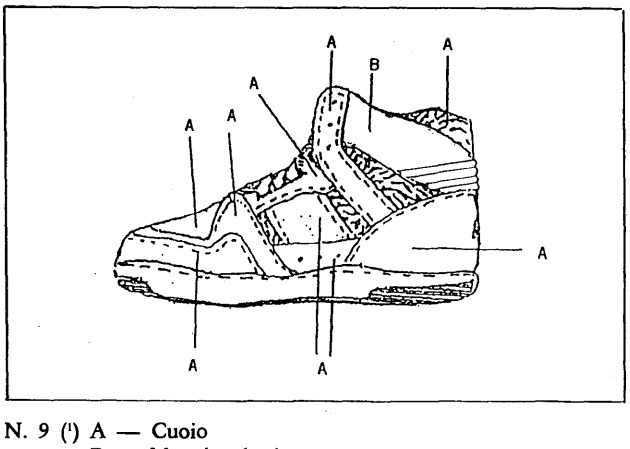
N. 6 (1) A — Materia tessile (visibile) circa 32 %
B — Cuoio circa 31 %
C — Materia tessile ricoperta di materia plastica circa 37 %



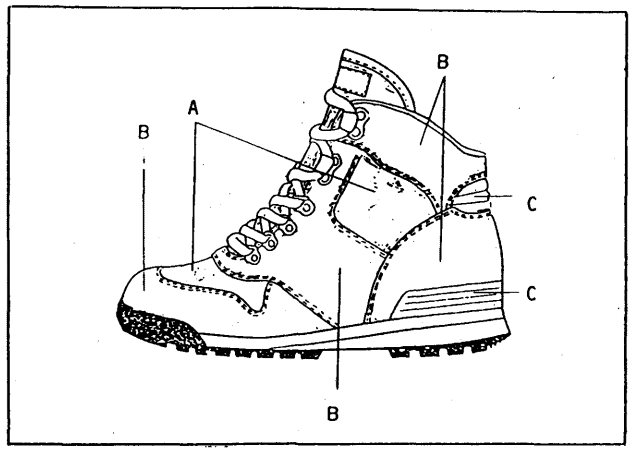
N. 7 (1) A — Materia tessile
B — Cuoio
C — Materia plastica



N. 8 (1) A — Cuoio
B — Materia plastica



N. 9 (1) A — Cuoio
B — Materia plastica



N. 10 (1) A — Materia tessile
B — Cuoio
C — Materia plastica

(1) Le riproduzioni hanno un carattere puramente indicativo.